

n. 1515/03 R.G.N.R.

CCCC Rel.1°

SIMI Rel.2°

n. 46/2018 REV Reg. Gen.

n. 1683 /2020 Reg. Sent.

in data 15 luglio 2020

depositata in cancelleria

in data 11/11/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Elvira CASTAGNARO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione **Seconda Penale**

Composta dai signori:

1 - dott.	Giulio	DEANTONI	Presidente
2 - dott.	Silvia	MILESI	Consigliere relatore
3 - dott.	Eleonora	BABUDRI	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale **trattata con il rito dibattimentale**

c o n t r o

LIBERO PRESENTE

I M P U T A T O

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 609 bis e 609 ter c.p. - per aver, in concorso con Desiati Giuseppe, costretto con violenza e minacce di anni 4 al momento dei fatti, a subire ripetuta violenza sessuale ed altri atti sessuali, con condotta consistita nell'aver zio materno, nel corso di una visita parentale della minore, chiuso la porta di casa per impedirle di uscire, denudato la bambina facendole assumere pose oscene, per poi schiaffeggiarla sulla vagina e sull'ano, inoltre per aver sadicamente abusato sessualmente della minore introducendo il proprio pene sia nell'ano che nella bocca della

bambina nonostante il pianto della stessa e le sue grida di dolore con invocazione di interrompere l'atto, mentre il suo correo scattava svariate fotografie delle pose oscene così assunte dalla parte offesa che è stata poi minacciata e indotta a non rivelare nulla ai genitori a seguito delle paure paventate dallo zio che gli preannunciava, in tal caso, l'arrivo della Polizia che l'avrebbe portata via dai genitori e da casa; atti sessuali posti quindi in essere abusando delle condizioni di inferiorità psichica della parte offesa, privata della propria libertà di movimento per un sensibile lasso di tempo e con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona di età inferiore agli anni dieci.

R I C H I E D E N T E

Vista l'istanza proposta da

diretta ad ottenere **la revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, in data 7 gennaio 2014** con la quale era condannato con riferimento al reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. alla pena di anni 4 di reclusione, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2016

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del Consigliere dott. **Silvia MILESI**;

Udita la requisitoria del S.P.G. dott. **Giulia LABIA**

Udita la difesa, la Corte osserva:

F A T T O E D I R I T T O

In data 12 luglio 2018 veniva depositata nella cancelleria della Corte istanza di revisione a

Con la predetta istanza si richiedeva altresì la sospensione, ai sensi dell'art. 635 c.p.p., dell'esecuzione della pena detentiva in corso di esecuzione.

In data 17 luglio 2018 il difensore trasmetteva via posta certificata le seguenti sentenze:

1. **sentenza giudice per l'udienza preliminare** presso il Tribunale di Busto Arsizio pronunciata, all'esito del rito abbreviato, in data 1 marzo 2007 con la quale era assolto dal reato di concorso nel reato di violenza sessuale su minore (sequestro di persona e minacce)- come riportato in epigrafe- commesse nel periodo settembre/ottobre 2002 ai danni di di anni quattro, "per non aver commesso il fatto";
2. **sentenza della Corte d'Appello di Milano** in data 6 aprile 2009 con la quale il predetto, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale avverso la sentenza

- sub 1), era condannato, con riferimento al reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter comma 2 c.p., alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di atti sessuali con minore in concorso;
3. **sentenza della Corte di Cassazione** in data 15 aprile 2010 con la quale era annullata la sentenza della Corte d'appello sub 2), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano;
 4. **sentenza della Corte d'Appello di Milano** in data 7 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., il _____ era condannato, con riferimento all'art. 609 bis e 609 ter comma 2 c.p., alla pena di anni quattro di reclusione;
 5. **sentenza della Corte di cassazione** in data 18 ottobre 2016 con cui il ricorso dell'imputato avverso la sentenza sub 4) veniva rigettato.

Era inoltre acquisito certificato penale -dal quale risultava l'annotazione della predetta sentenza- e certificato del DAP dal quale risultava che il condannato aveva fatto ingresso nella Casa circondariale di Pavia il 24 novembre 2016, essendo egli stato arrestato il 14 novembre 2016 - su ordine di carcerazione del Procuratore Generale di Milano- con calcolo della scadenza pena definitiva al 15 agosto 2020 (risulta peraltro già disposta la riduzione di pena per liberazione anticipata per 90 giorni).

Con ordinanza in data 24 ottobre 2018, questa Corte sostituiva la misura detentiva con quella dell'obbligo di presentazione, poi revocata.

Nel procedimento di cui si chiede la revisione si contestava al _____ il reato di violenza sessuale ai danni della minore _____ di anni quattro in concorso con _____ zio materno della minore e compagno (non convivente), all'epoca dei fatti, dell'imputato, laddove il concorso nel reato di violenza sessuale ai danni della minore si concretava, per il _____ nell'aver scattato svariate fotografie delle pose oscene assunte dalla minore mentre veniva abusata dallo zio.

Con la sentenza sub 1), il Gup aveva assolto il _____ dall'addebito per non aver commesso il fatto, rilevando come non era stato trovato alcun riscontro esterno al racconto della minore (al termine della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del _____ non era stato rinvenuto materiale pedo-pornografico e aveva avuto esito negativo la perizia disposta sul materiale fotografico presente nella macchina fotografica sequestrata).

Con la sentenza sub 2), la decisione era stata ribaltata sostanzialmente facendo perno sulle valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero e sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della minore.

Le prove che avevano portato alla pronuncia di condanna sub 4), poi confermata dalla Corte di cassazione, erano costituite, per come si legge nella sentenza della Corte d'appello di

Milano datata 7 gennaio 2014, dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio e dagli esiti dell'audizione dei consulenti del pubblico ministero,

ritenuti confermativi del fatto che la persona offesa, benché assai giovane, *“era priva di disturbi che ne potessero limitare la capacità intellettuale, di conoscenza, e quella mnemonica cioè quella di ricordare fatti e avvenimenti che la vedevano direttamente coinvolta in modo traumatico e aveva la piena capacità di esporre in modo chiaro ed intelleggibile soprattutto per un adulto esperto e capace di prestare attenzione ai canali espressivi propri di un bambino “normale” dell’età della minore fatti realmente accaduti dei quali era stata involontaria protagonista”* (cfr. pagina 10 della sentenza citata). In particolare venivano valorizzate le dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio dalla minore (pagina 13 della sentenza) in merito alle condotte poste in essere dallo zio fratello della madre; mentre, con specifico riferimento all'imputato la sentenza della Corte d'appello di Milano evidenziava che la minore *“ha confermato la sua presenza ai fatti indicando come “nel sogno” (termine chiaramente adoperato dalla bambina in tutto il contesto narrativo per indicare un racconto non piacevole da ricordare e da rivivere come realtà) era presente che faceva le foto, ritraendo lei e lo zio “tutti e due”, e che in quel contesto lo zio “diceva le parolacce”, lei stava “ferma” si sentiva “male”, le parolacce erano “brutte”. Infine la testimone aveva chiarito: “sì... Una volta ho fatto un sogno brutto, quello dello zio sempre brutto” e alla domanda se si trattava di sogno o cose vere ha risposto con nettezza “vere”.*

Sulla scorta di detti elementi era pronunciata la sentenza di condanna dell'imputato, confermata, come detto, dalla Corte di cassazione con la sentenza sub 5).

L'istanza di revisione è fondata su tre “prove nuove” ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. .

In particolare è fondata:

- 1) su una lettera datata 3/11 luglio 2005 del coimputato da questi scritta poco prima del suo suicidio, lettera che, sostiene la difesa, è stata *“a lungo in possesso dei Carabinieri di Albizzate ed acquisita dall'avvocato soltanto in data 6 settembre 2017 e che non è stata mai visionata né introdotta nel processo”*: In tale lettera si dichiarava estraneo gli addebiti e chiedeva perdono al compagno per il gesto . La lettera non era mai stata visionata o introdotta nel processo ed era venuta a conoscenza del difesa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si trattava pertanto di prova nuova ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p..
- 2) sulla consulenza tecnica della Dott.ssa che contiene valutazioni ai fini: di una diversa soluzione delle accuse; della lettera redatta dal degli esiti della somministrazione dello IAT effettuata dal professor Sartori sul condannato; della

documentazione presente nel fascicolo processuale *“alla luce delle nuove evenienze scientifiche in tema di valutazione della capacità testimoniale di minori presunte vittime di abus”*, evenienze scientifiche non ancora formatesi al momento della pronuncia della sentenza di condanna.

Si tratta di prova nuova in quanto *“prova scientifica fondata sull’impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti”*. Secondo la Cassazione, infatti, per *nuova prova scientifica* deve intendersi *“il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il metodo scientifico per accertare il fatto ignoto ed è preordinato a procurare, nell’ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un’evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione”*. Spetta perciò alla Corte *“apprezzare la novità del metodo introdotto, la valutazione della sua scientificità, l’applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze nel processo già celebrato, il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo e la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta”* (Cass., n. 15139 del 2011; n. 6676 del 2016 e n. 13930 del 2017).

La consulenza della _____ contiene indicazioni sulle nuove procedure in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei minori, approvate dalla comunità scientifica dopo la valutazione effettuata dal _____ sulla minore (si richiamano le Linee Guida Nazionali nell’ascolto del minore testimone del 30 ottobre 2010 e la Carta di Noto, nell’aggiornamento del novembre 2017) nonché sulle nuove procedure di valutazione dei casi sotto il profilo clinico e l’assunzione valutazione della testimonianza del minore coinvolto, incompatibili con le valutazioni espresse dal Dott. _____ e fatte proprie dalla sentenza sub 4).

La consulenza tecnica della _____ indica le più evidenti incompatibilità sussistenti tra le valutazioni tecniche in allora poste a fondamento della condanna e l’attuale modello scientifico di riferimento.

A sostegno dell’ammissibilità della nuova prova si segnala come la Corte di Cassazione ha ritenuto che una nuova valutazione scientifica delle prove, che possa condurre a stabilire, avvalendosi di nuove metodologie della scienza psicologica o comunque di metodologie non utilizzate in precedenza che la testimonianza del minore non sia stata correttamente raccolta o esaminata da precedenti perizie, è considerabile *prova nuova* ai sensi dell’art. 630 c.p.p.

Secondo la difesa nel caso di specie è evidente che, ove le dichiarazioni della minore fossero state valutate alla luce degli odierni parametri scientifici di riferimento, non si

sarebbe mai potuti pervenire alle conclusioni cui il consulente del PM è approdato in concreto e sulle quali i giudici della condanna hanno fondato la loro decisione.

3) sulla relazione del professor Sartori in merito agli esiti dello studio della memoria autobiografica del [redacted] sulla scorta della somministrazione del test IAT (*Implicit Association Test*) che consiste in una valutazione strumentale del contenuto della memoria del condannato sulla base della registrazione dei tempi di reazione, in risposta a frasi che descrivono eventi autobiografici, relazione che si conclude con l'affermazione che *"la somministrazione dello IAT costruito al fine di confrontare due ricordi alternativi (difesa versus accusa) ha permesso di identificare come ricordo vero, nella mente del periziando, quello corrispondente a DIFESA, rappresentato nella prova dalle frasi riportate"* (che escludono la veridicità dei fatti come riferiti dalla minore). In definitiva i risultati di tale test hanno messo in luce che, nella mente del [redacted] non esiste alcuna memoria autobiografica dei fatti per i quali è stato condannato.

Quanto all'ammissibilità di questa prova la difesa richiama la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 14255 del 2013) che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso *a priori* potesse considerarsi prova nuova una perizia fondata *"sulla metodologia IAT e TARA volta a scandagliare la capacità mnemonica di un teste, metodologia illustrata in sede di richiesta di revisione con una consulenza tecnica effettuata come test nei confronti dell'imputato"*.

La metodologia dello IAT (*Implicit Association Test*) consiste in una procedura empirica che, sulla base dell'analisi dei tempi di reazione, arriva a verificare l'esistenza di una determinata informazione implicita-inconscia del soggetto esaminato. La metodologia si fonda sulla teoria per cui se sono disponibili due ipotesi contrastanti relativamente ad un determinato resoconto è possibile identificare la versione corretta con un elevato livello di precisione. Lo IAT (*Implicit Association Test*) permette di verificare la presenza o meno di una traccia mnemonica che è nella mente-cervello del soggetto esaminato, basandosi sul fenomeno della cosiddetta compatibilità. Nello IAT si determina una condizione di conflitto cognitivo che si riflette in un allungamento dei tempi di reazione e in un aumento degli errori e da questo scaturisce la diagnosi: le condizioni di incompatibilità determinano un rallentamento dei tempi di reazione che, confrontato con i tempi di reazioni in condizioni di compatibilità, consente di identificare attraverso una procedura matematica il ricordo vero. La consulenza del professor Sartori illustra i risultati delle analisi condotte che hanno evidenziato l'assenza di ricordi autobiografici in capo all'imputato dei presunti fatti per i quali è stato condannato, mentre i ricordi identificati come genuinamente presenti nella mente dell'imputato sono quelli relativi alla sua estraneità ai fatti oggetto della imputazione.

La conseguenza che ne trae il consulente è che il _____ è sincero quando dice di non aver mai visto _____ molestare la minore e di non aver mai scattato fotografie alla persona offesa.

Alla richiesta di revisione risultano allegati:

- il parere tecnico scientifico relativo al procedimento penale a carico di _____ a firma della psicologa-psicoterapeuta _____
- la missiva 3/11 luglio 2005 del _____
- la relazione del Prof. Giuseppe Sartori di valutazione della memoria autobiografica di _____

È stato acquisito il fascicolo processuale del giudizio di merito¹ e, dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, gli atti relativi al suicidio di _____ (procedimento n. 3531/2005 Ignoti, contenente la missiva² rinvenuta nell'abitazione di quest'ultimo il giorno del _____)

¹ Il fascicolo trasmesso da Busto Arsizio contiene, tra l'altro, i seguenti atti:

- 1) comunicazione notizia di reato e querela presentata in data 14 marzo 2003 dai genitori della minore;
- 2) decreto di perquisizione e verbale di perquisizione 31 marzo 2003: l'analisi del materiale sequestrato non ha consentito di rinvenire alcunché di utile (né presenza di materiale pedo pornografico né foto della minore);
- 3) verbale di sommarie informazioni rese dalla minore (nata il 9 gennaio 1998) il 28 aprile 2003 davanti alla psicologa nella questura di Varese;
- 4) relazione di consulenza tecnica ginecologica, che non ha riscontrato alcun segno di abuso
- 5) ordinanza del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di misura;
- 6) ordinanza del Tribunale del riesame in data 11 dicembre 2003 con la quale veniva applicata nei confronti del _____ la misura della custodia cautelare in carcere;
- 7) consulenza tecnica del pubblico ministero Dott. _____ in data 7 settembre 2004; somministrazione dei test di Rorschach a cura della _____
- 8) audizione protetta della minore in incidente probatorio il 12 febbraio 2004;
- 9) sentenza assolutoria sentenza del giudice per le indagini per l'udienza preliminare del tribunale di Busto Arsizio ;
- 10) verbale del dibattimento avanti alla corte d'appello di Milano all'udienza del 13 novembre 2016 (ex articolo 627 c.p. P) con audizione dei consulenti del pubblico ministero _____
- 11) tutte le sentenze citate in premessa.

² Missiva il cui contenuto si riporta per maggiore comprensione: la missiva reca la data del 3 luglio 2015 sulla prima pagina e dell'11 luglio 2015 sulla terza pagina:

"mi sento spegnere ogni giorno di più, quest'infamia mi ha rovinato la vita. non riesco a tirare fuori la rabbia la forza di combattere questo macigno sulle spalle- mi sento solo e abbandonato, ma come posso fare a superare quest'incubo? Non lo so!!

suicidio -17 luglio 2005-) cui la difesa ha fatto riferimento.

All'udienza del 28 giugno 2019, presente l'imputato, che nominava in aggiunta all'avvocato del foro di Ferrara, la Corte disponeva la acquisizione della lettera rinvenuta il 17 luglio 2005 in occasione del suicidio di _____ nonché degli atti trasmessi il 26 marzo 2019 dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio concernenti le indagini aperte sul detto suicidio; disponeva perizia per l'accertamento della validità e affidabilità tecnica della metodica scientifica denominata IAT e aIAT³, rinviando l'udienza al 17

Quello che posso dire è che non ho fatto niente di così schifoso sono innocente che vi piaccia o no.

Mi sento in colpa solo verso _____ che lo ho tradito solo per questo. Mi spiace non essere stato sincero con lui. Vorrei essere cremato, so che sto facendo una cosa abominevole ma la sofferenza che mi sento dentro è così forte che non riesco a trovare un'altra via di uscita- mi auguro con tutto il cuore che venga fuori la Verità.

Chiedo solo questo nient'altro.

che Amalia non si permetta di venire al mio funerale.

P.S. chiedo che l'avvocato vada fino in fondo".

³ In osservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 14255 del 2013) in altro procedimento penale scaturente da un'istanza di revisione fondata anch'essa sugli esiti della a-IAT, somministrata sempre dal professor Sartori, sentenza che aveva annullato il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato l'istanza ritenendo inammissibile la prova nuova in questione (tra l'altro osservando "la corte calabrese si è limitata ad osservare che "on è dato desumere alcun elemento concreto dal quale poter ricavare sia la scientificità, che la novità... del metodo di analisi utilizzato;... ma anche in definitiva una sufficiente indicazione circa il grado di consenso del sistema descritto nell'istanza di revisione riscuote nell'ambito della comunità scientifica e il livello di condivisione raggiunto dallo stesso". In tal modo, tuttavia, il giudicante ha addossato al consulente tecnico l'onere di certificare la validità delle nuove tecniche di indagine psicologica, cui lo stesso ha fatto ricorso, quasi che non fosse, viceversa, compito innanzitutto del giudice (documentarsi) e pronunciarsi sulla correttezza dei nuovi criteri metodologici sottoposti alla sua attenzione (in relazione alle tecniche IAT e TARA, esiste ormai letteratura anche in ambito giuridico)".

La Corte di appello di Salerno, cui gli atti erano trasmessi per un nuovo esame, aveva proceduto a nominare perito, chiedendogli di verificare "se le metodologie I.A.T. - ovvero *autobiographical Implicit Association Test*- e T.A.R.A.-ovvero " *Timed antagonistic response alethiometer*- che venivano indicate dalla difesa del consulente tecnico di parte come dirette a indagare la memoria autobiografica del condannato e analizzare se le eventuali tracce del fatto di sangue siano presenti nella memoria dello stesso fossero metodologicamente corrette e validate dalla comunità scientifica internazionale, e tali pertanto da garantire valide acquisizioni di conoscenze sul piano giudiziario processuale", giungeva, sentito il proprio perito, a escludere la possibilità di pronunciarsi positivamente sulla correttezza dei nuovi criteri metodologici nella specie IAT (*rectius* a-IAT) e T.A.R.A., sottoposti alla attenzione della Corte e poi a rigettare la richiesta di revisione.

La sentenza della Corte d'appello di Salerno era confermata dalla Corte di cassazione con

settembre 2019. Quest'ultima udienza veniva rinviata, stante l'impossibilità a presenziare del perito nominato dalla Corte, Professoressa _____ la difesa nominava proprio consulente il professor _____

La successiva udienza del 23 ottobre 2019 veniva rinviata per adesione della difesa all'astensione proclamata dall'unione delle camere penali al 27 novembre 2019, data nella quale al perito veniva conferito il seguente quesito: *"Dica il perito se la metodologia IAT (Implicit Association Test) e quella a-IAT (Autobiographical Implicit Association Test) che vengono indicate dalla difesa e dal consulente tecnico di _____ come dirette ad indagare la memoria autobiografica del condannato e a "verificare l'esistenza di una traccia mnestica relativa ad un evento autobiografico nel cervello del soggetto esaminato", siano metodologicamente corrette e validate dalla comunità scientifica internazionale e tali pertanto da garantire valide acquisizioni di conoscenza sul piano giudiziario processuale. In caso affermativo dica se la già avvenuta sottoposizione del _____ avvenuta in data 13 dicembre 2017, al test a-IAT sia utilmente ripetibile"*.

L'udienza del 25 febbraio 2020 era rinviata al 7 aprile 2020 per l'impedimento di un componente del collegio e poi all'udienza odierna, nella quale veniva sentito il perito; all'esito, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo perizia al fine di ripetere la somministrazione del test a-IAT e in subordine ha chiesto la conferma della sentenza; la difesa ha chiesto l'accoglimento della istanza di revisione e l'assoluzione dell'imputato.

Reputa la Corte che la richiesta di revisione sia meritevole di accoglimento.

Quanto alla prova nuova sub 3) costituita dalla relazione del professor Sartori in merito agli esiti dello studio della memoria autobiografica del _____ sulla scorta della somministrazione del test IAT (*rectius* a-IAT) la stessa è inammissibile per le ragioni che si andranno ad indicare.

Il perito ha chiarito, innanzitutto, la natura e la metodologia IAT e della sua "variante" a-IAT. Quest'ultima, secondo la difesa ed il suo consulente tecnico (nonché ideatore del metodo), prof. Sartori, sarebbe diretta ad indagare la memoria autobiografica del condannato e a verificare l'esistenza o meno, nella mente del soggetto esaminato, di una traccia mnestica relativa al fatto e della veridicità o meno di detto ricordo autobiografico.

Nella relazione a sua firma, illustrata e chiarita nel corso della odierna udienza, il perito ha indicato nnanzitutto la metodica seguita per fornire risposte ai quesiti della Corte.

Dapprima il perito ha proceduto al reperimento delle fonti nella letteratura nazionale ed

sentenza n. 52182 del 2018.

internazionale relativamente alle due misure (IAT e a-IAT); ha proceduto, poi, all'esame della letteratura ad ampio spettro, senza ulteriori criteri di selezione per specifico argomento rispetto al piano processuale; in seguito, all'esame dell'applicazione dei criteri di selezione e conseguente vaglio dei contributi di merito rispetto la pertinenza al caso in oggetto, e, infine, all'analisi dei contenuti dei dati forniti, alla luce dei quesiti posti distintamente per il test IAT e la versione a-IAT.

Richiamandosi, quanto alle premesse metodologiche, a quanto riportato nella perizia e nel corso dell'esame della Professoressa Balconi, si può qui sommariamente riportare che:

. con riferimento alla ricerca di letteratura con riferimento all'**Implicit Association Test** che:

-la misura IAT è metodo presentato e formalmente descritto tramite pubblicazioni scientifiche nel 1998 da Greenwald e collaboratori;

-esistono contributi più consistenti per la prima misura e meno consistenti per la seconda, in ragione della novità della stessa;

-la procedura è stata in origine ideata e implementata con l'obiettivo di sviluppare un metodo che permettesse di rilevare e misurare gli atteggiamenti impliciti, quantificando i processi di valutazione e associazione automatici inconsapevoli che li generano e sostengono. In particolare, il metodo si poneva come alternativa a procedure sperimentali già note, come il *cognitive priming*, utilizzate per l'indagine dei vissuti affettivi, preferenze e atteggiamenti impliciti;

-il potenziale dell'IAT come misura di atteggiamenti impliciti e associazione automatiche socialmente significative è concordemente ricondotta dalla comunità scientifica a una sua resistenza al "self-presentation artifact";

- dagli scritti di letteratura complessivamente emerge come la procedura sperimentale IAT intende misurare attitudini, atteggiamenti e credenze implicite che le persone non sono in grado, per ragioni differenti, di dichiarare mediante indicatori espliciti o che devono essere sottoposte a verifica, valutando, tramite un compito computerizzato di categorizzazione, le associazioni automatiche tra diversi concetti oppure tra concetti e attributi con diversa valenza;

-il metodo è oggi utilizzato dalla comunità scientifica anche come procedura sperimentale per ottenere misure predittive di comportamenti futuri che riguardano temi sensibili.

. Con riferimento alle **modalità applicative**, la versione originale della procedura sperimentale IAT prevedeva cinque blocchi in cui si chiede ai partecipanti di svolgere diversi compiti computerizzati di categorizzazione basati su tempi di risposta. Durante il primo blocco, i partecipanti devono classificare una serie di stimoli presentati randomicamente (ad esempio parole o immagini) come appartenenti a una di due categorie di riferimento, il più rapidamente possibile e utilizzando pulsanti di risposta predefiniti (solitamente uno per la mano destra e uno per la mano sinistra). Nel secondo blocco, i partecipanti devono effettuare un compito

simile di categorizzazione, ma con stimoli e categorie concettuali differenti. Nel terzo blocco, i partecipanti devono classificare contemporaneamente gli stimoli relativi ad entrambe le categorie di interesse e viene loro chiesto di premere il pulsante sinistro se lo stimolo è (ad esempio) un insetto e una parola prova positiva e di premere un pulsante destro se lo stimolo è (ad esempio) un fiore o una parola negativa. Il quarto blocco è strutturato come il primo ma le modalità di risposta sono invertite. Il quinto blocco è strutturato come il terzo ma gli accoppiamenti tra le categorie sono invertiti. I tempi di risposta raccolti durante il terzo ed il quinto blocco, considerati come critici per la valutazione finale, sono infine messi a confronto: la differenza presente tra i tempi di risposta tra i due blocchi è ritenuta una quantificazione dell'effetto IAT che rispecchia quantitativamente le associazioni cognitive implicite dei partecipanti (il perito ha citato studi secondo cui l'applicazione del metodo aveva evidenziato la capacità dello stesso di distinguere l'orientamento sessuale dei partecipanti).

La logica di base di questo metodo di indagine delle associazioni automatiche è che, quando concetti implicitamente associati condividono la stessa modalità di risposta (ad esempio il tasto destro), le risposte rilevate durante le prove di doppia categorizzazione siano più rapide e accurate. Diversamente, quando concetti implicitamente associati vengono assegnati a modalità di risposta differenti (ad esempio due pulsanti diversi) le risposte rilevate durante le prove di doppia categorizzazione siano più lente e meno accurate rispecchiando un conflitto di risposta e una maggior richiesta di risorse cognitive per inibire le risposte automatiche. Infine, nel caso in cui non sussista alcuna associazione tra i concetti indagati, non si dovrebbero osservare differenze di accuratezza o tempi di risposta nelle due prove di doppia categorizzazione.

Ha, inoltre, precisato il perito che le *misure implicite* si connotano per essere il risultato di procedure di misurazione basate su processi automatici e generalmente non mediati da processi consci, contrapposte alle *misure esplicite*, intese come risultato di procedure di misurazione basate su processi consapevoli.

Il perito ha chiarito che il metodo ha presentato una serie di modifiche e variazioni nel tempo dalla sua creazione e diffusione, modifiche che hanno riguardato prevalentemente la numerosità dei blocchi (passati da cinque a sette) e l'algoritmo utilizzato per il calcolo dei punteggi al test. Con riferimento a quest'ultimo elemento, il perito ha chiarito che il nuovo algoritmo offre protezione dalla possibile precedente esperienza con procedura IAT. L'aver partecipato a una o più rilevazioni con detto metodo tende infatti a ridurre l'entità dei punteggi IAT successivi. La maggior robustezza e sensibilità del nuovo algoritmo potrebbe quindi migliorare l'affidabilità e il potenziale del metodo negli studi con più misure IAT o in caso di applicazioni che richiedono più fasi di testing. Il perito altresì ha precisato che l'effetto di precedenti esperienze con il test però non è del tutto eliminabile (p. 4 della perizia).

Quanto agli ambiti di applicazione, la misura IAT di natura cognitiva è stata in particolare

ampiamente applicata in ambito psicologico, psichiatrico, neuropsichiatrico, cognitivo, e forense: in questo ambito con particolare riferimento all'analisi di comportamenti sessuali devianti, in ambito sportivo-doping-, pregiudizi razziali impliciti (come evincibile nella prepository elettronica creata da uno dei creatori del metodo ossia Anthony Greenwald).

Infine, con specifico riferimento al quesito relativo alla **validità e affidabilità (attendibilità) della misura** il perito ha precisato innanzitutto (pag. 17 della relazione) che la *validità* è da intendersi *come una delle caratteristiche psicometriche di una misura o test psicologico*; essa esprime *il grado di precisione con cui il test è in grado di misurare ciò che si prefigge di misurare*; *l'attendibilità (o affidabilità)* esprime *la costanza di un particolare strumento di misura, ovvero la capacità di mantenere in massimo grado i medesimi risultati a fronte della ripetizione della misura medesima* (con la precisazione che una misura è attendibile se i risultati rimangono costanti allo stesso modo nel tempo, mentre uno strumento di misura non è affidabile se le misure ripetute forniscono risultati differenti nonostante non vi siano cambiamenti evidenti nei soggetti esaminati). Rispetto a quanto documentato dalla letteratura internazionale e nazionale, il test IAT presenta una base dati sistematica relativa ai criteri di attendibilità e validità.

Con riferimento alla *validità*, il metodo si è mostrato efficace nel riflettere sia atteggiamenti impliciti universali -e quindi plausibilmente prevedibili-, sia atteggiamenti impliciti specifici che connotano peculiarmente alcuni gruppi di persone (come omosessuali o eterosessuali) e sensibile anche a atteggiamenti impliciti acquisiti in tempi più recenti nella storia dell'individuo (p. 19 della relazione).

Quanto alle ricerche di letteratura sulla *attendibilità* del metodo, il perito ha scritto (pag. 20) che un'ampia letteratura ha consentito di ricollocare la misura IAT *tra le misure di tipo implicito con maggiori valori di attendibilità*, tanto che una recente meta-analisi ha calcolato e fornito i valori relativi alla "tenuta nel tempo" delle prove -ad esempio con specifico riferimento all'applicazione nello studio di casi di abuso sessuale-.

Le conclusioni, con riferimento al metodo IAT sono, pertanto, nel senso che il metodo è definibile come una misura implicita e indiretta, validata e considerata come una misura oggettiva in grado di descrivere e predire atteggiamenti, attitudini e comportamenti relativi a situazioni ed eventi. Basandosi su indici associativi mediante rilevazione cronometrica, costituisce un valido strumento, come ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.

.Con riferimento alla ricerca di letteratura con riferimento all'**Autobiographical Implicit Association Test(a-IAT)** il perito ha precisato che:

- il metodo è stato descritto e pubblicato nel 2008 dal professor Sartori e dai collaboratori con l'intento di estendere l'evidenza di efficacia del potenziale mostrato dal metodo IAT all'ambito

dell'indagine di atteggiamenti, credenze, preferenze, orientamenti impliciti e trasferire tale potenziale nell'ambito forense *"con particolare riferimento alla valutazione della veridicità di memorie autobiografiche e dei relativi resoconti narrativi"*.

Il metodo a-IAT mira infatti a valutare quale di due eventi autobiografici contrastanti sia vero per un individuo, chiedendo al partecipante di completare una sequenza di compiti di categorizzazione semplice o doppia, come da procedura IAT, e assumendo la presenza di un fenomeno di facilitazione nei tempi di risposta al compito in caso di associazione tra evento autobiografico e altri eventi veridici (p. 22). E, invero, il test sfrutta una peculiare modalità organizzativa del sistema nervoso, *l'effetto compatibilità*, per cui la risposta motoria a informazioni codificate (ad esempio le tracce mnestiche) che nella mente del soggetto sono associate tra loro è più veloce che nel caso di informazioni codificate che non sono associate tra loro. Il test a-IAT è stato presentato dai suoi ideatori come uno strumento *"capace di rivelare e recuperare le tracce mnestiche di ricordi autobiografici genuini, di eventi realmente vissuti, registrati ed immagazzinati nella memoria del soggetto"*.

Quanto alle **modalità applicative**, anche in questo caso, nella versione originale della procedura sperimentale, erano previsti cinque blocchi, in cui si chiede al partecipante di svolgere diversi compiti computerizzati di categorizzazione basati su tempi di risposta; gli stimoli, da classificare il più rapidamente e accuratamente possibile, premendo due diversi pulsanti di risposta, secondo istruzioni chiaramente definite, sono tipicamente *frasi di lunghezza variabile* che descrivono fatti potenzialmente realistici e potenzialmente autobiografici. I tempi di risposta (TR) raccolti durante il terzo e il quinto blocco sono messi a confronto e la differenza, se presente, tra i tempi di risposta medi di quei due blocchi è utilizzata, insieme ad altri dati relativi alla variabilità dei tempi di risposta, per calcolare una misura dell'effetto a-IAT, utilizzato per stimare la veridicità di una memoria autobiografica riferita.

La natura neuroscientifica della misura e delle indicazioni fornite dal test deriverebbero principalmente dal coinvolgimento delle funzioni esecutive dell'individuo nella regolazione dei processi associativi che riguardano il particolare ambito delle memorie. Sulla base di tali funzioni, sarebbe possibile rendere ragione di un maggior "costo cognitivo" nel caso di affermazioni false, quando il soggetto si trovi cioè a elaborare informazioni tra loro incongruenti sul piano fattuale rispetto ad esperienze vissute. Sulla base del calcolo di indici cronometrici mentali, sottrarre i tempi di risposta per risposte vere dai tempi di risposta per risposte false fornisce informazioni utili circa l'aumento dei costi mentali del soggetto in condizioni di incongruenza, rilevandone la natura di falsità (pag. 24 della relazione di perizia).

Con riferimento alla **validità e attendibilità della misura a-IAT** vi è da dire che i dati riportati dal perito sono quasi interamente tratti da letteratura proveniente dallo stesso ideatore del metodo e dalla sua scuola, così come la metanalisi recente citata a pagina 27, che evidenzia

come gli esperimenti di validazione del metodo a-IAT consentono di attribuire valori pari al 90% al fine di identificare la veridicità delle memorie autobiografiche, mentre alcune evidenze che collocherebbero la misura su livelli più modesti di validità sono state riportate in un altro lavoro, citato sempre a pagina 27. Ha poi precisato il perito come, secondo la letteratura rinvenuta, il test appaia funzionale nei suoi risultati quando le memorie sono effettivamente presenti e non sono prodotte artificialmente.

Sulla scorta prevalentemente di detti lavori (elencati alla pagina 30 della perizia) si è assunto, da parte del perito, che il metodo a-IAT è *“definibile come una misura validata e affidabile in quanto considerata come una misura oggettiva in grado di descrivere e predire atteggiamenti, attitudini e comportamenti relati a memorie di natura autobiografica. Basandosi su indici associativi mediante rilevazione cronometrica, quale estensione della misura originaria IAT, costituisce un valido strumento, come riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale attualmente disponibile”*.

La conclusione del perito è dunque che, nella versione più specifica del test, finalizzata a rilevare le memorie autobiografiche, avendo come oggetto esclusivamente gli aspetti mnestici, l' a-IAT è stato riconosciuto dalla comunità scientifica come *una misura impiegabile per rilevare se, rispetto a un ricordo elicitato da stimoli esterni (frasi relative a un evento riconducibile ad esperienze), il soggetto sottoposto alla misura abbia un ricordo che si riferisce a tale fatto, definendone al contempo la natura di veridicità o falsità*. Infatti, come definito dai contributi presi in considerazione lo a-IAT è in grado di rilevare se, rispetto ad un ricordo elicitato da stimoli esterni (frasi relative a un evento), presentando del medesimo fatto due versioni tra loro antitetiche, di quale delle due versioni il soggetto sottoposto la misura abbia un ricordo veritiero o falso. In altri termini, la letteratura rispetto al predetto strumento è concorde nel ritenere la misura atta a verificare se uno specifico episodio o fatto sia presente come memoria vera o falsa nella mente del soggetto (così p. 34 della relazione peritale).

Nel corso della propria audizione il perito formulava i seguenti chiarimenti.

Precisava, in particolare, che: *“questa tecnica appartiene a una famiglia molto più specifica di tecniche che lavorano a livello implicito. Questo la rende - diciamo così - nella sua natura, interessante, anche perché ci consente di esplorare, diciamo, di bypassare una serie di potenziali filtri o bias che il soggetto può, in qualche modo, anche inconsapevolmente, mettere in atto quando racconta, quando ricorda, quando sostanzialmente rende conto delle proprie attitudini*. È una misura questa - e questa è una caratteristica propria ovviamente del metodo IAT e della sua, diciamo, specificazione - *che viene definita come una misura di tipo indiretta, implicita*. *Implicita* l'abbiamo detto, quindi va a indagare sostanzialmente qualcosa che non è direttamente consapevolmente derivabile, diciamo, per via... da parte del soggetto attraverso la consapevolezza della coscienza. Quindi, sostanzialmente, è una tecnica di tipo implicito,

ma è anche indiretta, perché utilizza degli indicatori e questa è una tecnica di tipo cognitivo, direi neurocognitivo, cioè di fatto si fonda su un marcatore (i tempi di risposta), cioè va a vedere attraverso una procedura sperimentale, e questa è la caratteristica, anche, diciamo, uno degli elementi innovativi, migliorativi anche della parte, diciamo, della versione autobiografica, cioè usa delle procedure informatizzate e consente di rilevare i tempi di risposta. Questo perché è importante? Perché sostanzialmente quello che viene alla nostra mente è proprio questo: quando noi associamo due concetti, due informazioni, due ricordi, due elementi tra di loro e questa associazione avviene, appunto, all'interno di un... diciamo, una condizione di congruenza, cioè ricordiamo ad esempio un fatto che è realmente accaduto e ricordiamo una caratteristica nostra di tipo autobiografico, ecco, quando questa congruenza si verifica, i nostri processi mentali, come dire, sono facilitati nel ricordo. Quando questo non si verifica, questo produce un effetto di rallentamento...".

A specifica domanda su come questa misura riesca poi a rendere conto della "veridicità del ricordo implicito", il perito rispondeva: "La struttura dell'a-IAT di fatto già valuta questo, perché? Perché nella sua misura associativa associa un ricordo, che può essere nella sua versione, diciamo, proposto nella sua versione A o nella versione B, quindi ho compiuto quel fatto o non ho compiuto quel fatto, con, sostanzialmente, dei dati di realtà. Cioè il meccanismo associativo è: quanto più tu stai dicendo il vero, quanto più tu associ questo vero a un fatto di realtà, quindi ad affermazioni che riguardano, ad esempio, il fatto che in questo momento mi trovo in quest'aula piuttosto che mi trovi su una spiaggia, e qui sta l'attendibilità della misura. Cioè, laddove io vado a vedere che c'è una forza -diciamo - associativa intrinseca tra quel responso, quella versione e sostanzialmente un fatto di realtà, quello mi dà la forza e la misura dell'associazione. Laddove invece io associo un dato di realtà, "Sono in questa aula", con una versione falsa, cioè con un dato che non corrisponde alla verità, allora, in quel caso - quella che viene chiamata nel test "la misura incongruente" -, io produco un effetto. Laddove l'associazione è tra reale e reale io avrò un tempo di risposta molto più ridotto, perché nella mia mente quel ricordo: "Non ho commesso quel reato", rispetto a un fatto che sta avvenendo in questo momento, quella forza... se questo legame esiste, cioè tra verità e verità, questo porta la mia mente a ridurre i tempi di risposta. Se invece io associo un dato di realtà, che è quello che nel test si prefigura, cioè il fatto... per esempio, si propongono delle frasi che descrivono situazioni reali, la persona è vestita con una T-shirt e un costume da bagno, per intenderci, e la versione invece B falsa, comunque - diciamo - di colpevolezza, allora è nel calibrare il rapporto tra questi due tempi che io vado a vedere qual è la versione vera nella mente del soggetto. Se io replico il test a distanza di tempo e trovo che le cose vanno ancora in questo modo, cioè - come dire? - io sono a favore della condizione di congruenza rispetto a quella di incongruenza, beh, di per sé il test mostra la sua attendibilità. Quindi non c'è bisogno - come dire? - di un confronto ulteriore con un piano di realtà. Il test è fatto in modo, essendo

un test associativo di doppia categorizzazione, tra un dato che noi sappiamo incontrovertibile, reale e un dato che può avere due versioni: se la solidità del legame tra, appunto, il dato incontrovertibile e il non aver commesso il reato, quello mi dà già una misura di attendibilità".

Il perito, successivamente, ha nuovamente precisato che il test "va a indagare sostanzialmente il livello di conoscenza implicita. Quindi in questa - diciamo - categoria dei ricordi impliciti noi includiamo sostanzialmente quello che - come dire? - non è consapevole al soggetto, cioè non è oggetto - come dire? - di mediazione consapevole, non è mediato dalla coscienza, per intenderci. Cioè, cosa significa questo? Come è fatto il nostro mondo di ricordi, di memorie, al di là di quelle autobiografiche, in generale, dei nostri ricordi? Evidentemente noi abbiamo dei ricordi espliciti, cioè cose che noi ci ricordiamo di aver fatto, di aver visto, di aver osservato, perché? Perché - come dire? - noi andiamo a pescare queste informazioni e le portiamo ad un livello di consapevolezza, di coscienza. Esiste poi un mondo, direi che è una buona parte del nostro mondo, di ricordi che sono invece... le neuroscienze usano un termine più che tipo... non usano tanto il termine inconsapevole, ma implicito, cioè che non riesce a passare a livello della coscienza. Questo perché - come dire? - la categoria che Lei ha usato, il termine appunto "rimozione", è una categoria clinica direi di tipo dinamico che le neuroscienze hanno convertito in questo concetto di ricordi impliciti. Le neuroscienze non si chiedono perché avvenga questo... non avvenga questo passaggio da una dimensione non conosciuta a una dimensione conosciuta, quindi consapevole, ma c'è una constatazione che una buona parte dei nostri ricordi rimane - come dire? - non autoevidente a noi. Come fare per ripescare questo tipo di ricordi, come farli emergere? Allora evidentemente usare delle tecniche che prima ho definito implicite e indirette può esserci d'aiuto, cioè costringere sostanzialmente il soggetto in questo senso a usare questa modalità associativa, cioè a andare a pescare queste informazioni associandole ad altre informazioni che sono invece autoevidenti. Per esempio, oggi sono in questa aula. Io ne sono consapevole, c'è una consapevolezza. Allora, andando in qualche modo a creare un legame tra queste informazioni che sono autoevidenti e informazioni che sono, appunto, per loro natura implicite... ribadisco, le neuroscienze non si chiedono perché queste informazioni potenzialmente sono finite in una dimensione implicita, ma non è così rilevante. L'oggetto è come recuperarle, come recuperarle e dare loro una natura di veridicità. Non recupero dei falsi ricordi, ma recupero dei ricordi che sono in qualche modo veritieri. C'è un elemento che a un certo punto mi consente di far passare questa informazione implicita a livello esplicito, d'accordo? Come faccio a attivare questo passaggio? Una delle modalità è sostanzialmente presentare a un soggetto delle situazioni reali, e questo lo fa lo strumento, delle frasi per esempio che descrivono situazioni reali, "Sono in questa aula. Ho una camicetta di un certo colore", eccetera, e poi in qualche modo si chiede a quella mente, a quella parte implicita di conoscenze: questo tipo di informazione è associata ad altre informazioni che tu in questo momento non riesci a

recuperare, ma voglio sapere se queste informazioni, uno, esistono e, due, qual è la versione vera, no? Quella vera o quella falsa. Te le propongo, questo fa lo IAT, io ti propongo queste due versioni: la versione A, che è quella - diciamo così - di innocenza, e quella B, che invece è di colpevolezza. Allora tu implicitamente, perché non c'è una mediazione della coscienza, legghi un dato di realtà, quello che succede, e mi devi dire quanto è più probabile che quell'associazione, quell'associazione che c'è, che è forte... perché? Perché entrambi fanno riferimento alla veridicità, a qualcosa che veramente è accaduto, "Sono in questa aula e sono innocente", per esempio. Allora, recuperando questa associazione io dimostro... e questo come viene rilevato? I tempi di risposta in questo caso devono diminuire, devono darmi un'evidenza forte che quel processo, quel legame che sussiste tra due cose vere è un legame più forte e porta la mente a un recupero immediato. Quando io invece devo recuperare un'informazione che è, per esempio, di colpevolezza, e quella affermazione, quella - diciamo - informazione non è vera, la mia mente fa più fatica. Fa più fatica perché non c'è un'associazione immediata, e allora io questo lo rilevo attraverso dei tempi di risposte che aumentano. Quindi è un principio, diciamo, possiamo riassumerlo come principio di congruenza o incongruenza, che consente a partire da fatti noti, "Sono in questa aula", di andare ad agganciare fatti che sono altrettanto noti, ma non sono consapevoli. Non sono cose false, sono cose che esistono, ma che io devo poter recuperare attraverso questo aggancio, diciamo così, quindi dall'implicito diventano esplicite. In realtà il soggetto, la persona che si sottopone al test, può anche non essere pienamente consapevole. Cioè, come dire?, è il tempo di risposta che mi dà questa informazione, perché la misura è una misura non self-report, è una misura indiretta e come tale fa riferimento ai tempi di risposta.

Quanto al concetto di misure self-report e di self-presentation artifact, il perito precisava che self-report sono le misure che chiedono al soggetto di riferire un ricordo sostanzialmente consapevole ed esplicito (ribadiva "lo IAT non usa questa procedura, cioè, come dire?, non nega che un ricordo self-report possa essere vero, possa dire il vero, ma evidentemente si affida a quella dimensione implicita"). In questo senso il metodo "è resistente alla self-presentation artifact, cioè questo possibile artefatto che noi produciamo quando rendiamo conto consapevolmente di qualcosa. Cioè, se io chiedo a una persona di elencarmi tutto quello che ha fatto in giornata oppure qual era il colore -io sono venuta qui in treno, il colore dei sedili del mio vagone, della mia carrozza, ecco, io potrei dirle giallo, blu, rosso. Lei mi sta chiedendo una misura self-report, cioè, attraverso la mia consapevolezza, di renderle conto di quel contenuto. Può essere che però, per una serie di ragioni, ero impegnata al telefono, quell'informazione a livello di coscienza non riesca ad emergere in modo nitido e veritiero, però potrei recuperare quell'informazione, perché? Perché c'è un bias di presentation artifact, cioè dove -diciamo - la presentazione, in qualche modo il resoconto esplicito viene viziato da una serie di - come dire? - interpolazioni legate al self, alla mia manipolazione. Allora

quell'informazione non potrò più recuperarla, il colore di quei sedili non potrò più recuperarlo? No, in realtà posso recuperarlo se vado a pescare, attraverso delle procedure di indagine implicita, quindi andando, ad esempio, a... per esempio, perché no?, si potrebbero applicare delle misure di tipo associativo come lo IAT. Quindi vado ad associare, ad esempio, la situazione, quindi per facilitare il riemergere della versione veritiera del ricordo, posso chiedere al soggetto - come dire? - di formulare o posso proporgli delle frasi che sono oggettivamente... per esempio, il treno si è fermato a Brescia. Questa è un'affermazione vera, oggettivamente vera, il treno si è fermato a Brescia, piuttosto che ad un certo punto sono state offerte delle bibite nel vagone, e così via. Questo consente alla mente di via via creare... di far riemergere quella dimensione associativa che era rimasta implicita. Se io avessi usato delle misure self-report, probabilmente quell'informazione non avrei mai potuto recuperarla, perché? Perché noi non abbiamo la possibilità di avere tutte le informazioni che codifichiamo a livello -come dire? - esplicito. In realtà ci sono situazioni in cui magari la persona ricorda esattamente le cose come sono avvenute, ma io voglio essere sicura che il suo ricordo sia un ricordo vero. Può essere questo il caso, credo, cioè, io posso chiedere a una persona se ha commesso o non ha commesso quella cosa, ma voglio essere sicura che il suo ricordo risponda al vero. Allora cosa faccio? Accanto a un self-report posso aggiungere una misura di tipo indiretto e capire se effettivamente il ricordo, che potrebbe anche essere stato in qualche modo mistificato, in realtà dal punto di vista implicito - come dire? - emerge nella sua nitidezza. Quindi questo è un po'... è la caratteristica di questa misura".

Tirando le somme di quanto riferito dal perito, ciò che emerge, in primo luogo, è che l'assimilazione del metodo a-IAT -oggetto della somministrazione a al metodo IAT (come invece parrebbe dalla prospettazione della revisione) non è corretta, se non nella metodologia di somministrazione: sul metodo IAT, finalizzato a sondare il livello di associazione fra concetti e far affiorare tendenze inconsapevoli nell'individuo, esiste un'ampia serie di ricerche soprattutto internazionali; sul metodo a-IAT, che mira a rinvenire l'esistenza di una traccia della memoria autobiografica (e cioè associazioni a livello di memoria episodica), gli scritti sono assai meno numerosi e in parte preponderante provenienti dall'ideatore del metodo o dalla sua scuola (prof. Sartori e "scuola padovana"), essendo, del resto, la creazione del metodo, via via oggetto di procedure di affinamento, abbastanza recente.

I due metodi hanno in comune l'analisi dei tempi di latenza tra domande e risposte secondo il principio riconosciuto che il conflitto intrapsichico generato dalla menzogna, per essere superato, necessita di un maggior sforzo intellettuale consistente nell'inibizione della risposta veritiera e nella sua sostituzione con quella falsa.

Emerge, altresì, dalla deposizione del perito (ci si rifà, per comodità, alle frasi del perito sottolineate) che il metodo a-IAT sarebbe in grado, secondo gli studi citati, di far riemergere,

grazie al sistema delle associazioni, un ricordo implicito ossia un fatto che non è nella memoria cosciente del soggetto: attraverso il test verrebbero portati alla memoria memorie implicite, cioè inconsapevoli allo stesso soggetto che si sottopone al test (*quindi va a indagare sostanzialmente qualcosa che non è direttamente consapevolmente derivabile, diciamo, per via... da parte del soggetto attraverso la consapevolezza della coscienza*).

Non solo, il metodo sarebbe in grado di "smascherare" le false versioni consapevoli (*"ci consente di esplorare, diciamo, di bypassare una serie di potenziali filtri o bias che il soggetto può in qualche modo, anche inconsapevolmente, mettere in atto quando racconta, quando ricorda, quando sostanzialmente rende conto delle proprie attitudini"*) e ancora *"è resistente alla self-presentation artifact, cioè questo possibile artefatto che noi produciamo quando rendiamo conto consapevolmente di qualcosa"*).

In virtù di quanto sopra appena riportato il metodo a-lat ha tutte le connotazioni proprie di una "macchina della verità": invero, alla luce di quanto dichiarato dal perito, il metodo a-IAT non solo consentirebbe a chi si sottopone al test di "recuperare" ricordi impliciti (cioè nascosti e "inconsci", assenti dalla memoria consapevole e dunque ignorati dallo stesso soggetto testato), ma sarebbe capace di distinguere il ricordo vero da quello falso, così eventualmente smascherando quello esplicito, oggetto di self-report, che potrebbe essere volutamente "artefatto" dal dichiarante.

Il metodo, allora, non può trovare ingresso nel procedimento penale, alla luce di un principio, che potrebbe definirsi di "ordine pubblico processuale", che trova -come affermato anche dalla sentenza della Corte di appello di Salerno-, consacrazione espressa nell'art. 188 c.p.p., che estende ai soggetti processuali diversi dall'indagato/imputato i medesimi presidi di garanzia a questi apprestati dall'art. 64 comma 2 c.p.p..

Le due norme, infatti, segnano l'esistenza di un *limite invalicabile* alla attività probatoria, costituito dal divieto di impiegare strumenti capaci di comprimere la libertà di autodeterminarsi di ogni persona e, soprattutto, capaci di alterare la sua autonomia nel ricordare e valutare le cose, divieto non scalfibile neppure in presenza del consenso della persona che si sottopone al test (nel caso specifico, un imputato).

Ne deriva che, anche qualora un imputato prestasse il proprio consenso a sottoporvisi, quel consenso sarebbe "viziato" dal fatto che chi lo presta (nella convinzione della falsità del fatto attribuito e dunque della propria innocenza) si troverebbe comunque nella situazione di non saper egli stesso quali siano le proprie tracce mnestiche implicite (in altre parole cosa c'è nella sua memoria implicita) e come la "macchina" (tale è il sistema, basato sull'uso di un computer e un calcolo di marcatore - tempo-) valuterà le sue azioni di associazione e attribuirà (attraverso un algoritmo) la patente di verità / falsità al ricordo.

Duplice, pertanto, il "vizio" processuale del metodo perché, da un lato, il consenso dell'imputato sarebbe prestato "a scatola chiusa", con una sostanziale delega, alla macchina,

della prova della propria responsabilità o della propria innocenza; dall'altro, poiché il sistema ancora la predittività allo studio dei tempi di reazione tra domanda e risposta, ossia alla diversa velocità con cui determinate frasi vengono associate tra loro, tempi questi calcolati da un algoritmo di cui l'esaminando – e la sua difesa, la pubblica accusa e chi deve giudicare – sconosce tutto, e che non può in alcun modo verificare o falsificare. Tale valutazione dei tempi di risposta si inserisce a valle di una complessa procedura empirica che richiede al soggetto testato di destreggiarsi, compiendo (*il più velocemente e accuratamente possibile*) plurime associazioni tramite lo schiacciamento di vari tasti, alcuni a destra, altri a sinistra; inizialmente abbinati ad una risposta e poi ad un'altra e poi in un blocco successivo ad altra ancora, con ciò minacciando di intaccare la normale attitudine della persona all'autocontrollo, disorientandola ed estenuandone la volontà al fine di ottenere risposte che si collocano totalmente al di fuori della sua sfera di governo.

Orbene, in un sistema ove tutta la disciplina sulle prove orali è incentrata sulla necessità che queste siano ricercate e acquisite al di fuori dell'imputato, laddove quest'ultimo ha facoltà di astenersi dal deporre e, entro certi limiti, ha diritto di difendersi addirittura mentendo (il limite a tale diritto potendo rinvenirsi nei soli casi di calunnia e autocalunnia), la prova della innocenza-responsabilità dell'imputato non può essere ricercata somministrando allo stesso un test che, recuperando ricordi "impliciti" (in grado anche di superare una volontaria manipolata rappresentazione dei fatti - *self-presentation artifact*-), sarebbe in grado di attribuire inequivocabili significati ai tempi con i quali costui, premendo pulsanti come da indicazione del somministratore, ha abbinato tra loro le varie frasi proposte. Gli artt. 64, comma 2 (contenuto nel titolo IV del libro I del codice di procedura penale dedicato all'imputato) e 188 c.p.p. (rubricato "*Libertà morale della persona nell'assunzione della prova*", contenuto nel titolo I del libro III, che detta la disciplina sulle prove), congiuntamente affermano, con voluta enfasi, che "*non possono esser utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di determinazione o ad alterare le capacità di ricordare e di valutare i fatti*". Tale principio, contenuto in ben due articoli del codice di rito, a parere di questa Corte sbarra decisamente l'ingresso nel nostro ordinamento processuale non solo a metodiche quali narcoanalisi, ipnosi, *lie detector*, sieri e/o macchina della verità, ma anche a metodiche (o "misure"), quale quella sopra descritta, che sottraggono all'imputato che si sottopone al test ogni forma di autocontrollo sulla propria libertà di autodeterminazione e sulla capacità di ricordare e valutare i fatti.

Né il consenso prestato dal soggetto (imputato- ex art. 64 comma 2 c.p.p.- o teste – art. 188 c.p.p.-) potrebbe costituire un "lasciapassare" alla misura e rendere utilizzabili i suoi risultati: infatti, il legislatore del 1989 nel momento in cui ha posto il divieto di cui alle norme citate ha operato una scelta di "etica probatoria" che ha privilegiato il "come" si perviene a un risultato conoscitivo: la *libertà morale* della persona nell'assunzione della prova è valutata dal

legislatore alla stregua di un interesse extraprocessuale collegato ad un principio di civiltà superiore, ovvero a un principio generale di tutela della dignità dell'uomo e, come tale, di un principio irrinunciabile e indisponibile, la cui tutela risulta prioritaria rispetto alla stessa esigenza di accertamento processuale.

La tutela apprestata dalle due norme alla *libertà morale*, infatti, esclude *in radice* non solo la ammissibilità delle differenti "prove di verità", ma anche ogni tentativo volto a deviare il fisiologico e ordinario processo di formazione delle determinazioni psichiche sottese all'atto dichiarativo, e costituisce un limite invalicabile che rende la prova eventualmente ottenuta in violazione del loro disposto inutilizzabile e non suscettibile di sanatoria.

L'*autobiographical Implicit Association Test*, alla luce di quanto riportato dal perito, è perciò metodo che non è ammissibile nel nostro sistema processuale: infatti, nonostante l'omessa tipizzazione nell'art. 188 c.p.p. delle forme di compressione della libertà morale⁴, la valenza onnicomprensiva del divieto costituisce una clausola aperta anche rispetto ad eventuali nuove metodologie scientifiche atte a manipolare l'autocontrollo dell'individuo. Proprio perché la misura/metodo permetterebbe di rilevare tracce mnestiche di eventi archiviati nella memoria del soggetto esaminato indipendentemente dal recupero consapevole che questi può compiere, la stessa diventa idonea a influire sulla capacità di autodeterminarsi a ricordare fatti perché, in tesi, idonea a fornire risposte di ricordi impliciti e dunque fuori dell'autodominio del soggetto.

Non può pertanto accogliersi la richiesta difensiva di ammettere come prova nuova gli esiti del test cui si è sottoposto e che è stato a lui somministrato dal professor Sartori e da suoi ausiliari.

Ovviamente e per le stesse ragioni non può accogliersi la richiesta del P.G. di reiterazione della prova a-IAT ad opera della Corte.

Ciò tuttavia non esclude la fondatezza della proposta richiesta di revisione.

Deve tenersi all'uopo presente la peculiarità del caso di specie, nel quale la responsabilità del [redacted] a titolo di concorso (morale, in quanto secondo la sentenza di condanna presente nelle occasioni narrate dalla minore, avrebbe fotografato il [redacted] mentre compiva gli atti sessuali sulla nipote) con l'autore materiale delle condotte è sostanzialmente fatta derivare, nella sentenza della Corte di appello di Milano del 7 gennaio 2014, oggetto di revisione, dalla ritenuta raggiunta prova in ordine al fatto che lo zio di [redacted] avesse realmente posto in essere gli abusi su costei (senza che quest'ultimo si sia mai potuto

⁴ La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 229 del 1998 ha rilevato come "*l'articolo 188 del codice di procedura penale...*, tutelando la libertà morale della persona nell'assunzione della prova, rappresenta una diretta applicazione dell'art. 2 della Costituzione", così conferendo a una fonte primaria un diretto collegamento a livello costituzionale.

difendere dalle accuse e senza che sia mai stato processato e condannato per il fatto addebitatogli). La sentenza oggetto della richiesta di revisione, infatti, una volta ritenuto che le dichiarazioni rese dalla minore costituissero prova sufficiente a dimostrare la materialità degli abusi contestati al (non presente nel processo e mai giudicato per questi fatti), ne ha fatto direttamente derivare anche la responsabilità di raggiunto, invero, da ben minori elementi indiziari (circostanza, peraltro, messa a suo tempo per iscritto dal Tribunale del riesame che, adito dalla procura ex art. 310 c.p.p., in riforma dell'ordinanza del gip di Busto Arsizio del 20 novembre 2003 -che aveva rigettato per entrambi gli imputati la richiesta di misura-, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ma aveva rigettato l'appello del PM quanto al sostenendo che l'attività svolta "ha fatto emergere elementi univocamente indiziari solo nei confronti di dovendosi ravvisare a carico del elementi indiziari ma non tali da raggiungere il carattere della gravità con riferimento all'esistenza di un suo contributo causale alla realizzazione del fatto"). Dichiarandosi estraneo al fatto a lui contestato (ossia l'essere stato presente in taluna delle circostanze in cui avrebbe compiuto sulla nipote atti sessuali e aver immortalato con la propria macchina fotografica gli abusi), che aveva chiesto il rito abbreviato, si è -ovviamente- "limitato" a difendersi, negando di essere mai stato presente ai fatti descritti nel capo di imputazione, astenendosi da qualsivoglia intromissione circa la verità dei fatti originariamente ascritti al suicidatosi prima (e a causa) del processo. La sentenza di condanna pronunciata il 7 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Milano (a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano sub 2, che aveva, a sua volta, riformato la sentenza assolutoria del GUP, in accoglimento di un ricorso della difesa che aveva evidenziato, tra l'altro, la mancata considerazione da parte della Corte di rilievi dei consulenti della difesa - mai in realtà entrati a far parte del processo, come chiarito dalla seconda sentenza della Corte di appello di Milano in data 7 gennaio 2014, cfr. p. 4⁵-) riserva la parte preponderante della motivazione alla

⁵ Pagina nella quale si legge "la consulenza di parte... costituisce un atto di parte che non è mai entrato nel novero degli atti sulla cui base si è svolto il giudizio abbreviato chiesto dall'imputato. Nel fascicolo di primo grado la predetta consulenza non è allegata né risulta dal verbale dell'udienza preliminare, nella quale è stata chiesta e ammessa la definizione del processo con giudizio abbreviato, alcuna indicazione sulla produzione sulla produzione in quella sede, di quella consulenza, sino ad allora non depositata agli atti. L'atto in questione non risulta poi neppure presente nel fascicolo che la corte d'appello ha avuto a disposizione per la celebrazione del precedente giudizio di secondo grado. Si aggiunga che in nessun indice o altro atto del fascicolo si rinviene alcuna traccia dell'esistenza di quella consulenza. Se ne dovrebbe dedurre che-a parte le esigenze di approfondimento critico che il collegio, investito del giudizio di impugnazione e ravvisando insufficienza istruttoria, avrebbe potuto sempre sollevare sul contenuto della consulenza neuropsichiatrica fatta svolgere dal pm nel corso delle indagini preliminari-nel precedente giudizio non potevano essere valutate le

materialità degli abusi ad opera dello zio (cui la madre spesso affidava le figlie), che reputa provati sulla base del racconto della minore (ritenuta credibile alla luce dei chiarimenti forniti dai cc.tt. dottori per poi farne direttamente derivare (si veda la motivazione a p. 13, già in esordio riportata, ove, in otto righe, si condensano riportano le dichiarazioni della minore relative al nonché le conclusioni di pagina 14, secondo cui, essendo stati ritenuti provati gli abusi ad opera dello zio, ne derivava che "ha partecipato alla consumazione delle violenze da parte del suo convivente"), la penale responsabilità del che quegli abusi avrebbe fotografato (e qualificando come dato "neutro" il fatto del mancato rinvenimento di qualsiasi fotografia, anche solo indiziante, nei supporti informatici che erano stati sequestrati al – e al nel corso di perquisizioni effettuate neppure due settimane dopo la denuncia dei genitori della piccola

Segue, del resto, tale ottica prospettica anche la c.d. prova nuova indicata nella richiesta di revisione e riportata in premessa sub 2), che vorrebbe dimostrare la "inappropriatezza" delle relazioni dei cc.tt. del Pubblico Ministero infatti, ancora una volta, quella prova "nuova" verte sulla prova materiale degli abusi da in ipotesi commessi (e dunque "il fatto presupposto") ma non impinge in alcun modo la posizione del cui è stato addebitato di aver assistito e documentato fotograficamente l'abuso. Invero, anche qualora si ritenga provato– come ha fatto la Corte con la sentenza di cui si chiede la revisione- che abusò, nei modi descritti, della nipote, sulla scorta di quanto riferito dai cc.tt. del Pubblico Ministero da ciò non deriverebbe, necessariamente e direttamente, la prova della compartecipazione morale del In definitiva, per la posizione non è indispensabile fornire, preliminarmente, la prova nuova del fatto che la minore mai è stata abusata, essendo sufficiente fornire prova nuova che scardini (o renda dubbia) la prova della sua presenza al momento in cui erano, asseritamente, compiuti da altri abusi sulla minore. Da qui la inammissibilità (o irrilevanza) della prova nuova sub 2)

obiezioni del consulente di parte perché non note in mancanza del deposito della relazione che le esprimeva. La prima traccia della presenza in questo processo della relazione del consulente di parte si rinviene dunque nel ricorso per cassazione, al quale la relazione allegata dando quel luogo all'annullamento con rinvio. Alla luce di questi rilievi, il collegio, ma pur avendo cercato invano con esplicite richieste rivolte la difesa dell'imputato la prova tranquillizzante dell'avvenuto deposito della consulenza di parte prima dell'ammissione del giudizio abbreviato (o anche il deposito in altro momento nel corso del giudizio di merito) al fine di accertare con esattezza quali fossero gli atti effettivamente posti a fondamento del giudizio, pur in mancanza di detta prova, perché non fornita, ritiene comunque che, sia pure nell' irrituale modo sopra descritto, ormai la consulenza costituisca in questo giudizio di rinvio un atto da considerare, in ossequio a uno dei principi fissati dalla sentenza di annullamento". Per tali ragioni la corte disponeva l'audizione dei consulenti del PM a chiarimento proprio alle obiezioni mosse nella consulenza di parte.

che peraltro contiene critiche metodologiche già ampiamente valutate dalla Corte di appello.

Appare, invece, rilevante per la valutazione della posizione del [redacted] la prova nuova (documentale) costituita dalla lettera scritta dal [redacted] prima del suicidio avvenuto il 15 luglio 2005, nella quale costui, oltre a ribadire la propria estraneità agli infamanti addebiti mossigli (*Quello che posso dire è che non ho fatto niente di così schifoso sono innocente che vi piaccia o no.... Vorrei essere cremato, so che sto facendo una cosa abominevole ma la sofferenza che mi sento dentro è così forte che non riesco a trovare un'altra via di uscita... mi auguro con tutto il cuore che venga fuori la Verità*), chiedeva perdono al compagno per "la cosa abominevole che sto facendo", che integrava un venir meno alla promessa fattagli di combattere insieme (tale è il senso che, nel contesto della lettera di addio, deve darsi alla frase *Mi sento in colpa solo verso [redacted] che lo ho tradito solo per questo. Mi spiace non essere stato sincero con lui...*) e implorava il difensore di "andare fino in fondo".

La prova nuova ha, infatti connotati tali da introdurre quantomeno il dubbio in ordine alla sussistenza del fatto addebitato a [redacted] e ciò in relazione alla valenza probatoria degli elementi che hanno portato alla sua condanna (costituiti, per la sua posizione, esclusivamente dalle dichiarazioni della minore).

Gli atti processuali nei quali si faceva cenno al [redacted] erano costituiti:

- a) dal verbale di querela orale presentata il 14 marzo 2003 dai genitori di [redacted] (che all'epoca aveva da poco compiuto i 5 anni) nell'ambito della quale si legge che la figlia, da loro accompagnata nello studio della dottoressa [redacted] per i riscontrati problemi relazionali insorti nella minore nel mese di settembre/ottobre 2012, aveva "iniziato a raccontare qualche episodio che la stessa aveva vissuto con lo zio [redacted] In particolare ha raccontato che lo zio l'aveva fotografata mentre era su una sedia vestita da fatina. Nelle sedute successive [redacted] ha illustrato meglio l'episodio raccontando con lo zio [redacted] quando la fotografata era in compagnia del [redacted] e ciò è avvenuto in casa dello zio nel locale adibito a sala. In questa circostanza lo zio ha chiuso la porta per non farla uscire, cosa che lei voleva fare. Ha descritto con dei disegni la scena raffigurando la porta tutta nera inoltre ha disegnato lo zio come un diavolo che sta facendo la cacca in piedi e lei lo doveva guardare.... Nell'ultima seduta avvenuta martedì 11 marzo (ndr 2003) [redacted] ha raccontato che lo zio [redacted] la schiaffeggiava sulla farfallina e poi introduceva uno stuzzicadenti nei genitali e nell'ano. La stessa ha detto che era nuda e che [redacted] la fotografata mentre lo zio le toccava la farfallina o introduceva lo stuzzicadenti nelle parti intime".
- b) dall'audizione della minore avvenuta il 28 aprile 2003 da parte di personale della squadra mobile della questura di Varese, negli studi della dottoressa [redacted] audizione riassunta in un verbale dal quale emergeva che la minore aveva descritto

quanto fattole dallo zio e, alla domanda formulata dalla se, durante questi giochi con zio vi erano altre persone, la minore rispondeva che "c'era che è un amico di zio che stava a guardare quando lei e lo zio giocavano";

c) dall'audizione protetta del 12 febbraio 2004.

Nel corso dell'incidente probatorio la quasi totalità delle domande rivolte alla minore avevano riguardato le condotte poste in essere da zio nei suoi confronti. infatti aveva riferito una serie di episodi quali: -lo zio "mi ha sbattuto contro il cancelletto mi sono fatta male al labbro" (pagina 4); "mi ha picchiato, mi ha dato pugni sulla pancia. Una volta" (pagina 5); lo zio "mi ha messo una siringa con il latte nel sedere dicevo Ahia ma lo zio non smetteva. La siringa aveva il latte dentro, lo zio metteva il latte e faceva la puntura sulla coscia. Era latte perché era bianco" (pagina 9); lo zio "era da solo" (pagina 11); "la puntura con l'ago era vero quello che ho raccontato a (ndr Stefanato) era un sogno"; (zio "mi ha dato delle sberle e dei pugni sulle guance" (pagina 13); "quando facevo la puntura non ero spogliata... mi tirava giù le mutande... mi faceva una puntura nelle orecchie" (pagina 15); zio "mi ha dato delle sberle sulla pancia" (pagina 23); "mi ha dato il pugno sotto le mutande" (pagina 24); "il latte lo ha preso dal frigo. Ho visto proprio con i miei occhi" (pagina 25); lo zio "aveva delle palle di fuoco" e "me le ha messe nel sedere... È il sogno... le ho sentite... Era la prima volta" (pagina 28-29).

La presenza di nell'abitazione dello zio emergeva solo nella fase finale dell'incidente probatorio: a pagina 30, il gip chiedeva a "Poi hai anche raccontato delle fotografie, che lo zio si travestiva ... si vestiva lui, lui da diavolaccio. Allora com'è questa storia? Raccontala tu con le tue parole". Solo a questo punto la minore introduceva l'argomento delle fotografie: "mi ha fatto le foto". Alla domanda se c'era solo lo zio quando era stata fatta la fotografia, la minore rispondeva: "Nel sogno c'era anche ... Un suo amico... Faceva le foto". Alla domanda: "E zio invece cosa faceva in questo sogno?", la minore rispondeva: "Si travestiva... da diavolaccio"; alla domanda: "e tu cosa facevi?" la minore rispondeva niente e raccontava che fotografava lo zio vestito da diavolo e lei. Sollecitata in ordine a cosa diceva lo zio quando facevano le foto la bambina affermava che diceva parolacce (e poi chiariva che le diceva "scema"). Alla domanda se lo zio in questa circostanza, vestito da diavolaccio faceva qualcosa o stava solo vestito, la minore rispondeva "stava solo vestito" mentre lei "stava ferma". Sollecitata nuovamente a ricordare meglio l'episodio, la minore dichiarava che lo zio le aveva fatto una foto: "ero lì tutta così... Tutta vestita... Quando ero da zio ero vestita daaa... da vestiti di carnevale". Richiesta nuovamente se era con i vestiti o era

senza vestiti la minore ribadiva “con i vestiti” (pag. 35), mentre “lo zio era vestito da diavolaccio”. A specifica domanda (“e c’era che faceva la foto per davvero?”) la minore rispondeva “sì”.

Nessun altro riferimento era contenuto a (l’odierno istante) nelle 36 pagine dell’incidente probatorio.

Procedendo dunque alle necessarie distinzioni tra le condotte che la minore (unica fonte a carico) attribuisce allo zio e quelle che attribuisce a si giunge inevitabilmente a collocare quest’ultimo nell’abitazione del (nella quale egli non dimorava) solo nella situazione in cui la minore e zio giocavano; era vestito con gli abiti da diavolaccio; la minore era vestita con abiti da carnevale; non faceva niente e aveva fatto una foto ad entrambi.

La presenza di non era, infatti, stata evocata (ed, anzi, ad un certo punto, esplicitamente esclusa) dalla minore con riferimento a tutte quelle altre situazioni in cui lo zio: le aveva dato il pugno sulla pancia, sotto le mutande, le aveva fatto la puntura; le aveva messo le palle di fuoco nel sedere.

Poiché la ricostruzione della minore in i.p. non colloca nella abitazione di in occasione dei fatti tutti narrati da (che asseriva, ad esempio, che quando lo zio le faceva le punture era da solo) ma ne limita la presenza solo all’episodio in cui lo zio era vestito da diavolaccio e indossava i vestiti di carnevale⁶, episodio nel quale né lo zio né avevano fatto nulla, reputa la Corte che la missiva in parola abbia la valenza di indebolire ulteriormente l’(unico) elemento a suo carico (dichiarazioni della minore a lui espressamente riferite), e di rendere insufficiente la prova della sua responsabilità, risultando concretamente prospettabile che la minore abbia narrato episodi distinti, alcuni connotati sessualmente, altri assolutamente neutri (come quello in cui era presente il

Del resto, la lettera del suicida – lettera che è prova nuova perché mai valutata da alcuno e acquisita a procedimento concluso dalla difesa- con la quale nega, per poi subito dopo togliersi la vita, l’esistenza dei fatti “schifosi” che gli vengono attribuiti, mina non solo la ricostruzione dei fatti con riferimento alla posizione di ma anche di quelli incidentalmente accertati e attribuiti al soggetto non potuto giudicare: la negatoria della propria responsabilità da parte di che si augura “con tutto il cuore che venga fuori la Verità”, è accompagnata da un gesto che vale certamente a “dare peso” alla stessa.

⁶Sul punto, la deposizione in incidente probatorio di presenta aspetti di affidabilità maggiori del *de relato* contenuto nella denuncia orale dei genitori, atteso che neppure la che aveva sentito la minore negli incontri che avevano preceduto la denuncia, aveva riferito, nelle sue sit, alcunché con riferimento al neppure quando aveva riferito che la bambina, in una seduta, aveva fatto un disegno raffigurante un diavolaccio che faceva la cacca che poi la bimba aveva affermato trattarsi dello zio

Ma, dovendosi limitare la valutazione di questa Corte all'esame della fondatezza della richiesta dell'istante, si ritiene che la affermazione di innocenza del presunto autore del fatto, che subito dopo si toglie la vita, abbia un peso rilevante per intaccare ed ulteriormente indebolire le prove sulle quali si è fondata la sentenza di condanna a carico del [redacted] già in sé dotate di assai minor concludenza rispetto a quelle in base alle quali la Corte ha ritenuto provata la materialità degli abusi ad opera dello zio. La presenza del [redacted] nella stessa narrazione della minore in incidente probatorio, viene evocata soltanto con riferimento a un episodio in cui lo zio [redacted] era vestito da diavolaccio e la minore da fatina/da carnevale, nel quale non si erano consumati episodi che potevano integrare la condotta di abuso.

Alle conclusioni cui è giunta la Corte con la sentenza sub 4) si contrappone la missiva di un suicida, il cui contenuto è, pur nella comprensibile disperazione del momento, estremamente chiaro: [redacted] ribadisce la sua estraneità ai fatti e, provato dalle "abominevoli" accuse mossegli, nell'ambito di una situazione che ricollega alla responsabilità della sorella, madre di [redacted] -tanto da spingersi a impedirle di presentarsi al suo funerale-, si determina al suicidio lasciando, però, una dichiarazione "testamentaria" con la quale chiede al proprio avvocato di andare "fino in fondo" e chiede scusa al compagno, rimasto coinvolto nelle vicende della famiglia [redacted] per averlo lasciato solo ad affrontare il processo. La missiva contiene una proclamazione della propria innocenza accompagnata dalla invocazione a che "venga fuori la verità" (*chiedo solo questo nient'altro*). Il significato probatorio della missiva e del gesto estremo che ne ha accompagnato la stesura è perciò idoneo a erodere le (deboli) prove poste a fondamento della condanna del [redacted] consentendo, così, di prospettare il dubbio in merito alla esistenza del fatto specifico addebitato all'odierno istante.

Per tali ragioni va accolta la richiesta di revisione proposta nell'interesse del [redacted] che va assolto per non aver commesso il fatto.

P Q M

Visto l'art. 637 c.p.p.

In accoglimento della richiesta di revisione, revoca la sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano del 7 gennaio 2014 pronunciata carico di [redacted] che assolve dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Ordina la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza revocata.

Stabilisce in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Brescia , 15 luglio 2020

Il Consigliere rel.

Il Presidente

